

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1975

recante autorizzazione in materia di fissazione di valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana delle mele e delle pere

(75/403/Euratom, CECA, CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il regolamento interno provvisorio della Commissione del 6 luglio 1967 ⁽¹⁾, modificato da ultimo con decisione del 6 gennaio 1973 ⁽²⁾,

considerando che il funzionamento di un sistema di valori medi forfettari esige l'adozione da parte della Commissione di numerose ed urgenti misure di gestione per le quali occorre prendere in considerazione numerosi dati ed effettuare calcoli complessi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1641/75 della Commissione, del 27 giugno 1975, stabilisce un tale sistema per le mele e per le pere ⁽³⁾; che esso prevede in linea di massima la fissazione di valori medi forfettari ogni 14 giorni per ciascuna delle rubriche enumerate nell'allegato al regolamento medesimo;

considerando che, tenuto conto in particolare del disposto degli articoli 2, 3 e 5 del regolamento succitato, la Commissione dispone soltanto di un termine molto breve per fissare e fare entrare in vigore i valori medi forfettari;

considerando che la fissazione dei valori medi forfettari consiste nello stabilire le medie ponderate dei prezzi medi franco frontiera non sdoganati comunicati alla Commissione dagli Stati membri; che tale fissazione comporta soltanto dei calcoli di carattere tecnico;

considerando che, per consentire il funzionamento di questo sistema, occorre autorizzare a prendere tali misure il membro della Commissione responsabile del servizio « Gestione dell'unione doganale » ovvero — in caso di impedimento e nell'ordine — un altro membro della Commissione o il direttore del servizio « Gestione dell'unione doganale » che agisce in nome e sotto la responsabilità della Commissione;

considerando che i poteri accordati in base all'autorizzazione sono esercitati sotto il controllo della Commissione e che gli atti di cui trattasi saranno adottati in

esecuzione delle norme applicabili e degli orientamenti generali forniti dalla Commissione in occasione della presente decisione, nonché degli orientamenti complementari che verranno forniti in futuro;

considerando che una relazione periodica sull'uso fatto dell'autorizzazione verrà presentata alla Commissione;

considerando che l'autorizzazione non impedisce alla Commissione di deliberare collegialmente ogni qualvolta essa lo ritenga necessario,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Commissione autorizza il membro della Commissione responsabile del servizio « Gestione dell'unione doganale » a fissare, in nome della Commissione e sotto la responsabilità della stessa, i valori medi forfettari di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1641/75, del 27 giugno 1975, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana delle mele e delle pere.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è devoluta, in caso di impedimento del membro della Commissione responsabile del servizio « Gestione dell'unione doganale »:

- a) ad uno degli altri membri della Commissione e, in caso di impedimento di questi,
- b) al direttore del servizio « Gestione dell'unione doganale ».

Articolo 2

La Commissione esamina le relazioni che il membro responsabile del servizio « Gestione dell'unione doganale » le sottopone periodicamente sull'uso fatto dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1 nonché sulle difficoltà constatate. La Commissione fornisce eventualmente alle persone autorizzate orientamenti complementari.

⁽¹⁾ GU n. L 147 dell'11. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 7 del 6. 1. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 163 del 28. 6. 1975, pag. 45.

Articolo 3

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1975.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1975.
Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee*.
